

N. R.G. 4878/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi Presidente rel.

Alfredo De Leonardis Giudice

Giulia La Malfa Giudice

letto il ricorso depositato in data 22/4/2021;
visto il verbale dell'audizione svoltasi il 8/3/2021 avanti la Commissione territoriale di Brescia;
esaminate le produzioni di parte ricorrente del 23/6/2022 e all'esito dell'udienza del 29/6/2022;
sentito il relatore e all'esito della camera di consiglio del giorno 29/6/2022;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

XXXXXXXXX (C.F. **XXXXXXXXX** - CUI **XXXX** - ID Vestanet **XXXXXXXX**), nato in Mawenzi (TANZANIA), il 11/10/1991, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. Paolo INTERNULLO, del Foro di Bergamo, dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE di BRESCIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO: ricorso ex art. 35, D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale in data 5/12/2019, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, nel corso dell'audizione svoltasi in data 8/3/2021 (cfr. doc. 2), i seguenti fatti:

- 1) È nato _____, ma ha effettuato diversi spostamenti connessi alle esigenze lavorative dei genitori, l'ultimo dei quali a _____ nel 2003;
- 2) La sua famiglia d'origine è composta da padre, madre, due fratelli e una sorella attualmente residenti a _____ (Tanzania);
- 3) I genitori, originari di Zanzibar, militavano in un partito d'opposizione detto CUF, in seguito hanno aderito ad un'altra compagine politica denominata ACT;
- 4) Non è sposato e non ha figli;
- 5) Diplomato in scienze informatiche (nel C/3, tuttavia, è definito "*Analfabeta. Ha frequentato la scuola islamica*"). Disoccupato nel paese d'origine;
- 6) Musulmano sunnita, di etnia Mdowna;
- 7) È espatriato dalla Tanzania nel 2017;
- 8) Riferisce di aver lasciato la Tanzania a causa di discriminazioni di carattere politico e sociale (nel modello C/3 è riportata la dicitura: "*è scappato dal suo paese perché appartiene ad una minoranza e il gruppo di maggioranza li ha scacciati via*").

In sede di audizione, ha dichiarato che, durante la frequentazione delle scuole superiori ad _____, ha ricoperto il ruolo di referente e di intermediario per un gruppo di studenti islamici detto MSAIA (acronimo di *Muslim Student Association of Institute of Accountancy*) affiliato all'organizzazione TAMSIA riconosciuta a livello nazionale.

Il gruppo aveva come scopo il perseguimento di finalità di promozione studentesca e di inclusione sociale, obiettivi per il raggiungimento dei quali venivano periodicamente promosse tra gli studenti delle raccolte fondi alle quali contribuiva, a titolo di finanziatore, anche la locale moschea denominata Masjid Quba guidata da Jafari Lema, docente presso il medesimo istituto scolastico.

A seguito di indagini compiute dalle autorità competenti è emerso, tuttavia, che la moschea era sede di attività terroristiche e di proselitismo islamico riconducibili al gruppo Bakwata, sicché Jafari Lema è stato tratto in arresto e, con lui, sono stati incriminati anche i suoi contatti all'interno della scuola, tra i quali, in particolare, _____, amico personale del ricorrente e al quale quest'ultimo aveva prestato il proprio computer che veniva rinvenuto dalle forze dell'ordine e sequestrato.

In fase di analisi del contenuto del dispositivo elettronico, sono stati rinvenuti *file* audio e video relativi all'esplicazione di tecniche di addestramento militare riconducibili a frange fondamentaliste come Al-Shabaab e Uamsho, gruppo quest'ultimo radicato in Zanzibar e oggetto di ulteriori sviluppi investigativi che hanno, infine, condotto all'individuazione e all'arresto di alcuni affiliati facendo altresì emergere la sussistenza di contatti con il richiedente. Quest'ultimo è stato a sua volta arrestato, nel luglio 2014, con l'accusa di proselitismo e reclutamento di terroristi.

Condotto presso la locale stazione di polizia di _____, l'istante è stato interrogato per circa una settimana, sottoposto a tortura e messo in isolamento.

Stante il progressivo aggravarsi delle condizioni di salute dell'applicante, risultato affetto da tubercolosi, sono stati autorizzati ricoveri ospedalieri con frequenza bisettimanale, visite alle quali è seguita la sua scarcerazione per consentire l'avvio dei trattamenti terapeutici.

Non sussistendo esigenze cautelari tali da giustificare il permanere della misura carceraria, sia il ricorrente, sia gli altri studenti arrestati sono stati sottoposti a obbligo di firma per circa un trimestre e hanno ripreso gli studi riuscendo, nonostante il clima di ostilità e di sospetto maturato intorno a loro, a conseguire il diploma.

Terminato il ciclo di studi, il richiedente si è ricongiunto con la propria famiglia di origine a Dar es Salam (Tanzania), senonché la polizia ha scoperto e sventato un piano per far evadere Jafari Lema e una sessantina di altre persone tutte accusate di essere appartenenti a gruppi di matrice terroristica,

progetto al quale aveva partecipato anche Sudi Nasibu con il quale l'asilante aveva nel frattempo seguito a mantenersi in contatto.

Temendo di poter essere considerato affiliato ad un gruppo terroristico di matrice islamica e nuovamente arrestato, l'istante è fuggito in Mozambico dove è rimasto per circa due anni lavorando come taglia legna nei pressi di _____, località a vocazione turistica caratterizzata da frequenti gli episodi di sequestro a scopo di estorsione.

Ha, quindi, fatto rientro in Tanzania stabilendosi sull'isola di _____ dove, avendo appreso del perdurante stato di detenzione degli studenti incarcerati nell'anno 2014, ha vissuto nel timore di poter essere nuovamente tratto in arresto specie a seguito dell'entrata in vigore di un emendamento presidenziale che ha concesso alla polizia poteri speciali con autorizzazione a fare fuoco contro eventuali soggetti sospetti di essere appartenenti a gruppi estremisti.

Ottenuto il rilascio di un documento valido per l'espatrio, il richiedente, circa sei mesi dopo essere rientrato in Tanzania, è riuscito a raggiungere l'Italia dove ha fatto ingresso in data 26/11/2019.

- 9) Ha affermato di avere contatti con la propria famiglia d'origine e con gli amici in patria solo attraverso l'uso dei *social network*;
- 10) Non ha più contatti con gli altri studenti arrestati e non sa che fine abbiano fatto;
- 11) Vive in un appartamento assegnatogli dalla *Cooperativa* _____ di Bergamo;
- 12) Teme, in caso di rimpatrio, di essere arrestato con l'accusa di avere rivelato informazioni ad un paese straniero e di avere promosso all'estero attività terroristiche.

Nel modello C\3 quali motivi dell'espatrio ha dichiarato di appartenere alla categoria delle "*persone sopravvissute a tortura o ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*". Tale notazione appare coerente con quanto riportato in sede di audizione.

La Commissione Territoriale con decisione in data 16/3/2021, notificata il successivo 24/3/2021 (cfr. doc. 1), dopo aver ritenuto attendibili gli elementi per quanto riguarda la nazionalità e il gruppo etnico d'appartenenza, non ha stimato credibile quanto riferito dal ricorrente in merito alla vicenda che ne ha determinato l'espatrio in quanto ha rilevato che:

- Il resoconto fornito dal richiedente è privo di elementi specifici quanto alle circostanze dell'arresto e al periodo di detenzione trascorso in Tanzania;
- Non sono stati chiariti gli elementi probatori alla base delle accuse rivoltegli di svolgere attività di reclutamento, addestramento e supporto di gruppi terroristi islamici;
- Non sono emerse circostanze univoche per ritenere concreto e attuale il rischio di poter essere nuovamente arrestato in caso di ritorno nel paese d'origine considerato l'apprezzabile lasso di tempo trascorso in Mozambico (due anni) e l'ulteriore semestre vissuto in Tanzania senza avere subito iniziative pregiudizievoli da parte delle autorità locali;
- Il dichiarante non è stato in grado di fornire notizie in ordine all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti e agli sviluppi dell'eventuale processo instauratosi a suo carico a seguito dell'arresto.

A fronte di ciò, la Commissione Territoriale ha concluso nel senso che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o per la protezione sussidiaria ex art. 14, lettere *a*) e *b*), D.Lgs. 251/2007.

Nemmeno per la lettera *c*), perché "*il luogo di origine e abituale residenza del richiedente, ossia la Tanzania, non è attualmente interessato da conflitto o violenza indiscriminata*".

Ha ritenuto, altresì, insussistenti anche presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, essendo pacifico "*che in Tanzania vivono ancora i genitori [dell'asilante], due fratelli e una sorella, nonché permangono forti legami culturali e sociali con il paese d'origine*", non ravvisandosi, di

contro, in Italia una stabile e consolidata situazione socio-occupazionale “*indicativa di un percorso fuori dall’ordinario*”.

Non sono stati, infine, ritenuti soddisfatti i requisiti di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-*bis*), D.Lgs. 286/1998, non essendo state documentate patologie tali da “*determinare un pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza*”.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione territoriale ha respinto la domanda anche a fronte dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32, commi 3 e 3.1, D.Lgs. 25/2008.

Con tempestivo ricorso depositato il 22/4/2021, il sig. **XXXXXX** ha eccepito, in via preliminare:

- la nullità della decisione impugnata per mancata traduzione della parte motiva in una lingua nota al richiedente o, comunque, in una lingua veicolare;
- la nullità del provvedimento per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 *bis*, L. 241/1990, come modificato dalla L. 15/2005;
- la nullità della decisione per inosservanza delle modalità di svolgimento dell’audizione così come delineate dall’art. 14, D.Lgs. 25/2008, nel testo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13/2017, convertito in L. 46/2017 (videoregistrazione o esplicitazione delle ragioni per le quali il colloquio non può essere videoregistrato)

Ha, quindi, ripercorso il narrato del ricorrente avanti la Commissione territoriale e ha lamentato l’erronea valutazione delle circostanze di fatto, una lettura superficiale delle motivazioni personali addotte dall’asilante, nonché una preconcetta e immotivata ritenuta non credibilità del dichiarante.

Ha concluso, in principalità, per il riconoscimento, previa sospensione in via cautelativa del provvedimento impugnato, dello *status* di rifugiato trovandosi l’istante esposto a rischio concreto di persecuzione in quanto “*completamente sradicato dal suo paese d’origine*”, nonché privo di “*alcun appoggio materiale e spirituale*”, oltre che di qualsiasi “*utile aspettativa in caso di rientro nel paese d’origine*” (cfr. pag. 6).

Ha insistito, in subordine, per accoglimento della protezione sussidiaria per il rischio effettivo di subire un grave danno, in particolare per le lettere *a*) e *b*) dell’art. 14, D.Lgs. 251/2007, nonché per il riconoscimento della protezione umanitaria o speciale alla luce del novellato art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008, stante la condizione di oggettiva vulnerabilità in cui versa il richiedente (richiama, al riguardo, Cass. Civ. Sez. 1, 23/2/2018, n. 4455).

In via istruttoria: ha chiesto l’emissione di ordine di esibizione ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c. al Ministero degli Affari Esteri di documenti e informazioni circa la situazione geopolitica del paese di origine dell’istante.

Ha allegato: provvedimento impugnato; verbale audizione; permesso soggiorno; dichiarazione di ospitalità Fondazione XXXXXXXXX; domanda ammissione PSS.

Il P.M., all’esito della notifica del ricorso, non ha formalizzato le proprie conclusioni¹.

Il Ministero resistente, costituitosi in data 2/9/2021 per il tramite della Commissione territoriale, ha depositato breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Con memoria in data 23/6/2022, la difesa ha prodotto documentazione integrativa (i.e. contratto di lavoro relativo agli anni 2021 e 2022; CUD 2022; buste paga 2022; certificazione linguistica A2; delibera di ammissione al gratuito patrocinio) e ha insistito nelle proprie conclusioni.

All’udienza odierna, espletata l’audizione del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

¹ Circa la neutralità di tale contegno processuale cfr. Cass. Civ. Sez. 6-1, 10/12/2019, n. 32249.

Va, in primo luogo, scrutinata l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del ricorrente in ordine alla nullità del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale per omessa traduzione della parte motiva in una lingua comprensibile al richiedente o, comunque, in una lingua veicolare.

L'eccezione si palesa priva di pregio e deve, quindi, essere respinta sulla base di due ordini di considerazioni.

In primo luogo, la giurisprudenza è pressoché costante nel ritenere che: *“la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un «vulnus» all'esercizio del diritto di difesa”* (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, 3/7/2020, n. 13769; Cass. Civ. Sez. 6-1, 11/7/2019, n. 18723). Tale specificazione difetta completamente nella fattispecie in esame, essendosi il ricorrente limitato a dedurre l'invalidità del provvedimento a fronte della mancata *“completa traduzione [dello stesso] in una lingua conosciuta a quest'ultimo”* (cfr. pag. 2), pur essendosi ampiamente difeso nel merito e senza avere allegato alcuna limitazione al pieno esplicarsi delle prerogative della difesa.

Al di là della natura aspecifica dell'eccezione, va comunque evidenziato come recentemente la Suprema Corte abbia precisato che: *“la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta all'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda perché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa”* (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, 23/11/2020, n. 26576), conseguenze che, come detto, parte ricorrente si è limitata a rappresentare senza, tuttavia, circoscrivere in alcun modo.

Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, L. 241/1990, come modificato dalla L. 15/2005, dovendosi dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: *“In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al Tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché [il Tribunale] deve comunque pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo”* (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-1, 3/9/2014, n. 18632; id. Sez. 1, 27/6/2019, n. 17318).

Va, da ultimo, respinta anche l'ulteriore eccezione di nullità per inosservanza delle modalità di svolgimento dell'audizione avanti la Commissione territoriale, dal momento che: *“nel giudizio d'impugnazione, innanzi all'autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all'obbligo del giudice di fissare l'udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione*

svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero" (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, 28/2/2019, n. 5973; id. Sez. 6-1, 20/1/2020, n. 1088).

Nel caso di specie, essendosi proceduto all'audizione del richiedente in forma collegiale nel corso dell'udienza odierna, l'eccezione appare superata e priva di rilevanza.

Sgombrato così il campo dalle questioni preliminari, è ora possibile procedere alla disamina del merito del ricorso.

Ebbene, la vicenda narrata dal richiedente, a giudizio del Tribunale, non appare meritevole dello *status* di rifugiato, né della protezione sussidiaria disciplinata dagli artt. 2 e 14, lettere a) e b), D.Lgs. 251/2007, non ricorrendone i presupposti.

In sede di audizione, l'istante ha ribadito di essere stato referente dell'associazione studentesca denominata MSAIA, gruppo finalizzato a fornire assistenza e sostegno economico agli studenti. Il coordinamento tra detta associazione e l'ente di formazione era assicurato dal prof. Jafari Lema, il quale, icasticamente, viene descritto come *"un ponte tra l'associazione e l'università"*.

Quest'ultimo, oltre a svolgere attività di insegnamento, fungeva anche da predicatore presso la locale moschea dove era solito tenere sermoni in cui faceva espliciti riferimenti alle iniziative del gruppo terroristico somalo Al-Shabaab.

La frequentazione tra il docente e il ricorrente è stata agevolata anche dal rapporto di amicizia che univa quest'ultimo a XXXXXX, fratello di Jafari Lema. Proprio in virtù di tale consuetudine amicale, il richiedente riferisce di avere prestato a Sudi Nasibu il proprio p.c. all'interno del quale sono stati rinvenuti numerosi *file* compromettenti relativi alle attività terroristiche organizzate da Al-Shabaab, nonché alle tecniche di addestramento all'uso delle armi (*"Quando hanno aperto il p.c. hanno trovato un video che parlava di Al-Shabaab, un'organizzazione terroristica della Somalia, e hanno anche visto delle istruzioni su come usare le pistole e su come montarle. Ci sono altre cose che hanno visto nel video, ossia le prediche e di come la gente si arrabbiava con il governo. Però la cosa che ha destato più sospetto è stato il rapporto con Al-Shabaab"*).

La giustificazione che il ricorrente ha addotto rispetto alle motivazioni per le quali conservava sul proprio computer materiale altamente rischioso e compromettente sono apparse vaghe e poco convincenti (*"Li avevo soltanto per curiosità dei giovani, perché quando si sente parlare del terrorismo e non appena si vedono i video che parlano di quello si scaricano nel p.c.. Li avevo solo per curiosità"*), specie in considerazione del clima di sospetto che aleggiava intorno a Jafari Lema, successivamente arrestato, unitamente al ricorrente e a Sudi Nasibu, con l'accusa di fare attività di proselitismo e di reclutamento per gruppi terroristici di matrice islamica.

In un contesto, quale quello descritto dall'asilante, di repressione dell'attività terroristiche di matrice islamica², la condotta di archiviare sul proprio computer materiale informatico relativo all'espletamento di attività di proselitismo rappresenta, infatti, l'assunzione di un rischio che non appare compatibile con la mera curiosità o con un interesse personale come asserito dal ricorrente in sede di audizione.

² Al riguardo, si rinvia alle fonti ECOI: *"following a bilateral meeting between the Tanzanian Police Force and Rwanda National Police in Kigali focused on enhancing cooperation against cross-border terrorism, IGP Sirro directed the police to review Quranic and Bible studies in madrassahs and church-affiliated schools. He stated that the police force would begin inspecting houses of worship to verify whether religious training was «building or demolishing» children, questioning if the training «provided for terrorism, or if it is training for the destruction of the country».* On September 12, Sheikh Issa Ponda, secretary of the Council of Imams and an outspoken government critic, held a meeting with other imams to discuss Sirro's statements, stating that the directive was contrary to freedom of religion and pledging to meet with bishops to coordinate joint measures to address potential interference in religious education" (cfr. 2021 Report on International Religious Freedom: Tanzania - <https://www.ecoi.net/en/document/2074126.html>).

Dopo essere uscito di prigione in quanto affetto da tubercolosi (TBC), il dichiarante si è recato clandestinamente in Mozambico dove si è trattenuto per due anni lavorando come taglialegna. Dopo questo periodo, è riuscito, sempre illegalmente, a rientrare in Tanzania e, da qui, a espatriare in Europa avvalendosi dei servizi di un'agenzia abusiva specializzata in tale genere di pratiche.

Il richiedente ha ben chiarito che il motivo del suo espatrio era dipeso unicamente dal timore di essere nuovamente tratto in arresto nel paese d'origine con l'accusa di essere affiliato a gruppi terroristici di matrice islamica e/o di promuoverne l'attività in patria e all'estero (*“Io temo che la situazione per cui ho lasciato la Tanzania non sia ancora risolta, non è ancora favorevole né conveniente per me”*).

Si tratta, all'evidenza, di motivi che, oltre a non essere suffragati dalle fonti internazionali che, al contrario, danno conto di una situazione di maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica nei confronti degli arresti effettuati dalla polizia per ragioni legate alla repressione del terrorismo³, appaiono del tutto avulsi da quelli per i quali può essere riconosciuto lo *status* di rifugiato (cfr. art. 1, Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata in Italia con L. 722/1954), sicché la relativa domanda non può che essere respinta.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di protezione sussidiaria, è palese l'assenza dei relativi presupposti: il richiedente non ha, infatti, affermato di essere perseguitato da un individuo o da un gruppo specificamente identificato, né ha evidenziato alcun fondato timore di danno grave ai sensi dell'art. 14, lettera c), D.Lgs. 251/2007.

Al riguardo, si osserva quanto segue: premesso che la provenienza del ricorrente dalla Tanzania è incontestata e coerente con il profilo etnolinguistico dell'istante, si segnala che la situazione del paese d'origine del richiedente non legittima il riconoscimento di tale forma di protezione maggiore (<https://www.ecoi.net/en/countries/united-republic-of-tanzania/>).

Infatti, l'art. 14, lettera c), D.Lgs. 251/2007, che fa riferimento alla *“minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*, va interpretato alla luce di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui: *“l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”* (cfr. sentenza della CGUE - Grande Sezione del 17 febbraio 2009, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie*).

³ Si richiamano, al riguardo, i dati ECOI aggiornati all'anno 2021 secondo cui: *“On June 16, the Director of Public Prosecution dropped charges against 34 of the 40 members of the Association for Islamic Mobilization and Propagation (UAMSHO), an Islamist group advocating for Zanzibar's full autonomy, who had been in custody on the mainland following their arrests in 2013 on terrorism charges. On June 9, the Office of the Mufti of Zanzibar had urged Zanzibar President Hussein Mwinyi to speed up the case against UAMSHO members, citing their almost eight-year detention. At year's end, six clerics who were included among the 34 UAMSHO members remained in prison due to additional nonterrorism-related charges”* (cfr. 2021 Report on International Religious Freedom: Tanzania - <https://www.ecoi.net/en/document/2074126.html>).

In ragione di quanto sopra riportato, risulta chiaro che la condizione in cui si verrebbe a trovare un civile che rientra in Tanzania non integra un rischio effettivo di subire un danno grave alla propria incolumità⁴.

Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria (articolata, in particolare, in sede di note difensive del 23/6/2022), deve rilevarsi che alla fattispecie è applicabile *ratione temporis* la nuova disciplina introdotta dal D.L. 130/2020, che si pone in linea di continuità con la precedente protezione umanitaria, di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal D.L. 113/2018. Infatti il D.L. 130/2020 contiene puntuali disposizioni transitorie. Per quanto d'interesse, l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f), si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali. Ritene questo Collegio che al procedimento trovi pacificamente applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020. Non rileva in nessun modo il criterio del momento della presentazione della domanda. Questo criterio era stato individuato dalla Corte di Cassazione per stabilire, nel silenzio circa il regime transitorio di cui alla novella del 2018, quando trovasse applicazione il vecchio regime – protezione umanitaria – e quando trovasse applicazione quello nuovo – protezioni speciali – (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461).

Ora, il legislatore ha inteso disciplinare la sorte dei procedimenti pendenti e il dato letterale costituisce sicuro vincolo per l'interprete. Questo Collegio non ravvisa vizi di incostituzionalità nella determinazione del legislatore, dipendenti da possibili disparità di trattamento di situazioni identiche o analoghe ovvero da irrazionalità, proprio in virtù della continuità di disciplina. Detto altrimenti, appare sostanzialmente identico il trattamento riservato alle domande di protezione interna presentate nello stesso momento (prima dell'entrata in vigore della novella del 2018), sia che il relativo procedimento risulti definito (rapporto esaurito) sia che non risulti ancora definito (rapporto pendente). Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta rispetto alla prima ipotesi normativa di cui all'articolo 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), D.L. 130/2020, a mente del quale: *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”*.

⁴ Al riguardo, le fonti internazionali danno atto di episodi circoscritti di violenza legati a fenomeni terroristici di matrice islamica: *“On September 20, 10-15 suspected members of the Islamic State in Mozambique (ISIS-M) crossed into the country from Mozambique and attacked Mahurunga village in Mtwara Region. Sources reported that attackers killed at least two villagers, looted homes and shops, and abducted several villagers and forced them to carry stolen goods across the border to Mozambique. Witnesses said the attackers were «al-Shabaab from Mozambique» (Local residents and fighters frequently refer to ISIS-M as «al-Shabaab», although the group has no known connection with the Somalia-based terrorist group). On September 23, local media reported that ISIS-M brought the victims across the border to Quissengue, Palma District in Cabo Delgado Province, where they decapitated at least four men and released the women. Sources reported that the attackers asked the hostages if they could recite the Quran, and if they were unable to, they were killed. [...] Following one individual's killing of three police officers and a security guard in Dar es Salaam on August 25, a pro-Islamic State media group promoted the attack online as an example of an effective lone wolf attack. Police said the attacker had accessed Islamic extremist content on social media depicting terror acts by al-Shabaab and ISIS. There was one report of an alleged witchcraft-related killing in the country”* (cfr. 2021 Report on International Religious Freedom: Tanzania - <https://www.ecoi.net/en/document/2074126.html>)

La domanda del ricorrente è quindi fondata in relazione al profilo del *non refoulement*. Ogni qualvolta ricorra un'ipotesi di *non refoulement*, questo va disposto (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, 9/10/2020, n. 21929). Del resto, il divieto di respingimento dello straniero verso lo Stato a rischio è sancito, direttamente ovvero indirettamente, da plurime fonti europee (cfr. articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 21, comma 1, direttiva qualifiche), internazionali (cfr. articoli 33 Convenzione di Ginevra, e 3 C.E.D.U.) e interne (cfr. artt. 10, comma 2, 11, 117, comma 1, Costituzione). Il divieto di respingimento è concepito in termini assoluti dal diritto dell'Unione europea, cui l'ordinamento giuridico interno è vincolato, a dispetto di quanto sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra. L'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone invero che: *“Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”* (sul carattere assoluto del divieto, v. CGUE, sentenza 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17, C-78/17, M, X e X). L'articolo 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, nell'attuale formulazione, esprime, in linea con i vincoli ordinamentali di carattere sovranazionale e internazionale, il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniquale volta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali etc.).

In particolare, come si evince dalle ricerche sopra menzionate e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione, le misure assunte dal Governo per prevenire la realizzazione di attentati terroristici in Tanzania, se pure non integrano la situazione di *“minaccia grave”* di cui all'art. 14, lettera c), D.Lgs. 251/2007, sono comunque tali da configurare i presupposti previsti dalla norma per accordare il divieto di respingimento nel paese d'origine (*“Anche alcuni che sono stati potenti nel Governo stanno subendo dei mali dall'attuale governo della Tanzania. Quindi se una persona importante che è stata al governo è in pericolo, sicuramente lo sarei pure io. Freeman Mbowe era il leader dell'opposizione e anche lui sta subendo delle discriminazioni”*)⁵.

Ciò integra una condizione di vulnerabilità oggettiva, con il concreto rischio di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali, tra cui, su tutti, l'incolumità individuale.

Alla luce di quanto precede, il richiedente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998, stante l'operatività del divieto di *refoulement* nel caso di specie, pacificamente applicabile.

La reciproca parziale soccombenza, unitamente alla sopravvenienza normativa che ha avuto diretta incidenza sul procedimento in oggetto, impongono la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

⁵ La circostanza è ampiamente confermata dalle fonti consultate, secondo cui: *“On July 25, police in Mbeya Region instructed Catholic Church staff and security guards at Mwanjelwa Parish to deny access to the church building to women dressed in Chadema opposition party colors. Police stated that the Church did not allow political-themed apparel. This followed the July 21 arrest of Chadema chairman Freeman Mbowe on terrorism charges. After the incident was recorded and posted online, TEC Secretary-General Kitima clarified that the Church does not have a dress code for worshippers, just for Church leaders. On August 15, 22 Chadema members were arrested outside of Bugando Catholic Church in Mwanza Region, where members went to pray for the release of Mbowe. Acting Regional Police Commander Gideon Msuya confirmed the arrests, stating that Chadema members were disturbing prayer services, which government officials were attending”* (cfr. 2021 Report on International Religious Freedom: Tanzania - <https://www.ecoi.net/en/document/2074126.html>). Il leader dell'opposizione Freeman Mbowe è stato rilasciato in data 4/3/2022 - <https://www.bbc.com/news/world-africa-60616800>.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento del ricorso, **riconosce** a **XXXXXXXXXX (C.F. XXXX - CUI XXX - ID Vestanet XXXXXX), nato in Mawenzi (TANZANIA), il 11/10/1991**, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130;

dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

compensa le spese di lite;

manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia il presente decreto.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 29/6/2022.

Il Presidente Est.

dott. Mariarosa Pipponzi

Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Andrea Marchesi, magistrato in tirocinio mirato.